



# Europa Creativa

**MEDIA**

Sostegno a

**ACCESSO AI MERCATI**

## **LINEE GUIDA BANDO EACEA/18/2017**

Si rende noto che le decisioni circa le assegnazioni di contributo dell'Agenzia (*grant agreement / descisions*) sono attualmente in corso di revisione in seguito all'entrata in vigore del nuovo Regolamento Finanziario e delle sue regole di applicazione nel 2018. Per questa ragione le bozze di decisione circa l'assegnazione di contributo relative a questo bando sono pubblicate come esempio e l'Agenzia si riserva il diritto di introdurre cambiamenti o dettagli aggiuntivi soggetti all'adozione del testo finale del Regolamento Finanziario e delle regole di applicazione. In questo caso l'Agenzia annuncerà i cambiamenti appena possibile e al più tardi prima della firma della decisione di assegnazione o del contratto.

***N.B. Questo documento è una traduzione a cura di Europa Creativa Desk Italy MEDIA delle linee guida relative al bando per proposte di sostegno alle azioni di "Accesso ai mercati" pubblicate in lingua inglese dalla EACEA per conto della Commissione Europea. In caso di interpretazione controversa, prevarranno sempre le versioni originali sulla traduzione italiana, che ha esclusivamente un valore informativo e di diffusione tra i professionisti italiani del Programma Europa Creativa/Sotto-programma MEDIA.***

## TABELLA DEI CONTENUTI

- 1. INTRODUZIONE - BACKGROUND**
- 2. OBIETTIVI – TEMI - PRIORITÀ**
  - 2.1. Obiettivi
  - 2.2. Progetti mirati
- 3. CALENDARIO**
- 4. BUDGET DISPONIBILE**
- 5. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ**
- 6. CRITERI DI ELEGGIBILITÀ**
  - 6.1. Candidati eleggibili
  - 6.2. Attività eleggibili
- 7. CRITERI DI ESCLUSIONE**
  - 7.1. Esclusione dalla partecipazione
  - 7.2. Esclusione dalla procedura di assegnazione
  - 7.3. Documentazione di supporto
- 8. CRITERI DI SELEZIONE**
  - 8.1. Capacità finanziaria
  - 8.2. Capacità operativa
- 9. CRITERI DI ASSEGNAZIONE**
- 10. IMPEGNI GIURIDICI**
- 11. CONDIZIONI FINANZIARIE**
  - 11.1. Principi generali
  - 11.2. Forme di finanziamento
  - 11.3. Modalità di pagamento
  - 11.4. Garanzia di pre-finanziamento
- 12. PUBBLICITÀ**
  - 12.1. Da parte dei beneficiari
  - 12.2. Da parte dell’Agenzia e/o della Commissione
  - 12.3. Comunicazione e diffusione
- 13. PROTEZIONE DATI**
- 14. PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA**
  - 14.1. Pubblicazione
  - 14.2. Registrazione sul Portale dei Partecipanti
  - 14.3. Presentazione della richiesta di finanziamento
  - 14.6. Regole applicabili
  - 14.7. Contatti

**Allegati:** Tutti gli allegati sono disponibili sul sito EACEA/MEDIA:  
[http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-access-market-eacea-182017\\_en](http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-access-market-eacea-182017_en)

## Linee Guida – EACEA 18/2017 Sostegno all'Accesso ai Mercati

### 1 INTRODUZIONE - BACKGROUND

Le presenti linee guida si basano sul Regolamento No 1295/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo all'attuazione di un programma di sostegno per il settore creativo e culturale Europeo (EUROPA CREATIVA)<sup>1</sup> e *sull'errata corrige* del 27/06/2014<sup>2</sup>.

La Commissione Europea è responsabile della realizzazione del Programma Europa Creativa e della decisione di assegnare contributi individuali dell'Unione Europea. L'Agenzia Esecutiva "Istruzione, Audiovisivo e Cultura" (d'ora in poi denominata L'Agenzia) gestisce il sottoprogramma MEDIA e il sottoprogramma Cultura per conto e sotto il controllo della Commissione Europea.

Informazioni generali sul Programma Europa Creativa sono disponibili al seguente link:  
<http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/>

### 2 • OBIETTIVI, TEMI E PRIORITÀ

#### 2.1 Obiettivi e priorità

Nell'ambito dell'obiettivo specifico di rafforzare le capacità del settore dell'audiovisivo europeo di operare a livello transnazionale, le due priorità del Sottoprogramma MEDIA sono:

- aumentare la capacità degli operatori del settore dell'audiovisivo di sviluppare opere audiovisive europee che abbiano un potenziale di circolazione entro e al di fuori dell'Unione Europea e di facilitare la coproduzione Europea e internazionale, inclusa quella con le emittenti televisive;
- incoraggiare gli scambi business to business, facilitando l'accesso degli operatori dell'audiovisivo ai mercati e agli strumenti di business al fine di incrementare la visibilità dei loro progetti nei mercati europei e internazionali.

Il Sottoprogramma MEDIA fornisce un sostegno per:

- facilitare le coproduzioni europee e internazionali inclusi i cortometraggi, i videogiochi, le serie televisive e le opere crossmediali;
- facilitare l'accesso dei professionisti agli eventi e mercati commerciali professionali del settore dell'audiovisivo e l'utilizzo degli strumenti online di business entro e al di fuori dell'UE.

<sup>1</sup> Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 20/12/2013 (GU L347/221)

<sup>2</sup> Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 27/06/2014 (GU L189/260)

- facilitare la circolazione su tutte le piattaforme, in tutti i formati dei film Europei, inclusi i cortometraggi, a livello globale

## **2.2 Progetti mirati**

Il Sottoprogramma MEDIA incoraggia azioni di Accesso ai Mercati che abbiano luogo entro e al di fuori dei Paesi partecipanti al Sottoprogramma MEDIA.

Gli obiettivi operativi dello schema di Sostegno MEDIA Accesso ai Mercati sono quelli di facilitare gli scambi business to business, avendo come risultati ed effetti attesi:

- migliorare la dimensione ed efficacia europea/internazionale dei grandi mercati industriali esistenti e incrementare l'impatto sistemico delle iniziative minori;
- incoraggiare l'implementazione di strumenti innovativi sfruttando le opportunità create dallo sviluppo delle tecnologie digitali;
- aumentare la visibilità dei professionisti e delle opere audiovisive provenienti dai Paesi europei con una bassa capacità di produzione audiovisiva e accrescere la diversità culturale;
- incoraggiare lo sviluppo di reti e aumentare il numero delle coproduzioni europee e una più ampia diversificazione dei talenti e delle risorse di finanziamento;
- migliorare la competitività e la circolazione delle opere audiovisive europee nei mercati internazionali;
- assicurare che l'industria europea audiovisiva stia sfruttando appieno la digitalizzazione;
- favorire i talenti, la creatività e l'innovazione.

Si attira l'attenzione sul fatto che questo schema non è destinato a supportare la/e singola/e azione/i di una singola società a favore dei propri prodotti.

### 3 • CALENDARIO

	<b>Fasi</b>	<b>Data o periodo indicativo</b>
a)	Pubblicazione del Bando	<i>Dicembre 2017</i>
b)	Scadenza della presentazione della domanda	<b>Giovedì 15/02/2018</b> - 12:00 (orario di Bruxelles)
c)	Periodo di valutazione	<i>febbraio – aprile 2018</i>
d)	Comunicazione ai candidati	<i>maggio 2018</i>
e)	Firma dell'accordo di sovvenzione	<i>giugno – settembre 2018</i>
f)	Data d'inizio delle attività	<i>Data della firma del contratto o notifica della decisione di sovvenzione o, se il candidato può dimostrare la necessità di iniziare l'azione prima di tale data, la data di presentazione della domanda.</i>
g)	Massima durata dell'azione/Periodo di eleggibilità	<i>12 mesi dalla data di inizio dell'azione</i>

4

## • BUDGET DISPONIBILE

Il budget totale disponibile per azioni di co-finanziamento sotto tale schema è stimato in **7,5 milioni di euro**.

L'importo del contributo è soggetto alla disponibilità del fondo in seguito all'adozione del budget per il 2018 da parte dell'Autorità di bilancio.

Il contributo finanziario dell'Unione non può superare il 60% del totale dei costi eleggibili delle azioni europee (azioni che hanno luogo nei Paesi eleggibili, come definiti al punto 6.1). In caso di azioni internazionali che hanno luogo al di fuori dei Paesi che partecipano al Sottoprogramma MEDIA, il contributo finanziario può raggiungere l'80% del totale dei costi eleggibili dell'azione se debitamente giustificati.

L'Agenzia prevede di sostenere 55 proposte.

L'Agenzia si riserva il diritto di non assegnare tutti i fondi disponibili.

5

## • REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Le domande di candidatura devono rispettare i seguenti requisiti:

- devono essere inviate entro la data di scadenza per la presentazione delle domande di cui al punto 3 delle presenti linee guida;
- devono essere presentate usando il formulario online (punto 14 delle presenti linee guida);
- devono essere compilate in una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea, preferibilmente in Inglese o Francese

Il formulario di candidatura deve essere accompagnato da un budget in pareggio e da tutti i documenti richiesti in tale formulario.

Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà il rigetto della domanda.

Al fine di presentare la propria candidatura, i candidati e i partner devono inserire nella domanda il proprio Codice di Identificazione Partecipante (Participant Identification Code – PIC). Il PIC si può ottenere registrando l'organizzazione allo "Unique Registration Facility (URF) – Strumento di Registrazione Unico" presente nell'*Education, Audiovisual, Culture, Citizenship and Volunteering Participant Portal*. L'URF è uno strumento condiviso da altri servizi della Commissione Europea. Se un candidato o partner hanno già un PIC che è stato già utilizzato per altri Programmi (ad esempio Programmi di Ricerca), lo stesso PIC è valido per questo bando.

Il Portale dei Partecipanti (Participant Portal) permette ai candidati e ai partner di caricare o aggiornare le informazioni relative al proprio status legale e allegare i documenti legali e finanziari richiesti (vedi la sezione 14.2 per maggiori informazioni).

Solo le domande di candidatura che siano conformi ai seguenti criteri di eleggibilità saranno oggetto di una valutazione approfondita.

### 6.1 Candidati eleggibili

Lo schema Accesso ai Mercati è rivolto a soggetti giuridici europei (società private, organizzazioni non-profit, associazioni, organizzazioni benefiche, fondazioni, comuni, etc.) aventi sede in uno dei Paesi (vedi a seguire) partecipanti al Sottoprogramma MEDIA e direttamente di proprietà o attraverso partecipazione maggioritaria di cittadini di uno dei Paesi eleggibili.

Le candidature provenienti da personalità giuridiche con sede in uno dei seguenti Paesi sono eleggibili fintanto che tutte le condizioni, relative all'Articolo 8 del Regolamento che istituisce il Programma Europa Creativa, siano soddisfatte:

- Stati Membri dell'UE e i Paesi e territori d'oltremare che sono eleggibili per partecipare al Programma ai sensi dell'Articolo 58 della Decisione del Consiglio 2001/822/EC;
- Paesi aderenti, Paesi candidati effettivi e potenziali che beneficiano di una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di tali Paesi nei programmi dell'Unione istituiti a norma dei rispettivi Accordi Quadro, nelle Decisioni dei Consigli di Associazione o accordi similari;
- Paesi EFTA Membri dello Spazio Economico Europeo, secondo le disposizioni dell'Accordo SEE;
- La Confederazione Svizzera, sulla base di un accordo bilaterale da concludere con tale Paese;
- Paesi dello spazio europeo di vicinato, secondo le procedure definite con tali Paesi in base agli accordi quadro che prevedono la loro partecipazione ai programmi dell'Unione Europea.

Il programma è aperto anche ad azioni di cooperazione bilaterali o multilaterali destinate ai Paesi o regioni selezionate sulla base di stanziamenti supplementari versati da questi Paesi o regioni.

Il Programma permetterà la cooperazione e azioni congiunte con i Paesi che non partecipano al Programma e con le organizzazioni internazionali attive nei settori culturali e creativi come l'UNESCO, il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo o la World Intellectual Property Organization sulla base di contributi congiunti per la realizzazione degli obiettivi del Programma.

Possono essere selezionate proposte provenienti da candidati non appartenenti a Paesi UE, a condizione che, alla data di decisione dell'assegnazione, siano stati firmati gli accordi che definiscono i parametri per la partecipazione di tali Paesi nel Programma, istituito dal Regolamento di cui sopra.

(L'elenco aggiornato dei Paesi che soddisfano le condizioni di cui all'Articolo 8 del Regolamento e con cui la Commissione ha avviato i negoziati è disponibile al seguente link: [http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/library/eligibility-organisations-non-eu-countries\\_en](http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/library/eligibility-organisations-non-eu-countries_en))

Per i candidati provenienti dal Regno Unito: Si prega di tenere presente che i criteri di eleggibilità dovranno essere rispettati per tutta la durata della sovvenzione. Se il Regno Unito si ritirasse dall'Unione Europea durante il periodo della sovvenzione senza stipulare un accordo con l'Unione Europea, in particolare assicurando che i candidati britannici continuino a essere eleggibili, questo cesserà di ricevere i finanziamenti comunitari (continuando, ove possibile, a partecipare) o verrà richiesto di lasciare il progetto sulla base dell'Articolo II.16.2.1(a) del contratto di sovvenzione.

Al fine di valutare l'eleggibilità del richiedente, i seguenti documenti di supporto dovranno essere caricati nel Portale dei Partecipanti:

- soggetto privato: estratto dalla Gazzetta Ufficiale, copia dello statuto, estratto della Camera di Commercio, o attestato di assoggettamento all'IVA (se, come in taluni Paesi, il numero di registro e il numero di partita IVA sono identici, è richiesto solo uno dei due documenti),
- soggetto pubblico: copia della risoluzione o decisione che istituisce il soggetto pubblico o altro documento ufficiale che istituisce l'ente di diritto pubblico.
- consorzio: in aggiunta ai documenti di supporto che attestino il loro stato giuridico, i membri del consorzio dovranno presentare le lettere che confermino la loro partecipazione al progetto.

Le persone fisiche **non** sono eleggibili per la sovvenzione

## 6.2 Attività eleggibili

Il Programma Europa Creativa non sosterrà alcun progetto che presenti materiale pornografico o razzista o inneggi alla violenza.

Saranno accettate solo azioni rivolte principalmente a professionisti, che dimostrino un impatto sulla promozione e sulla circolazione di opere audiovisive e professionisti europei, incluse le azioni relative a cortometraggi, videogiochi, serie televisive e opere crossmediali.

I candidati dovranno spiegare, elencare e dimostrare chiaramente i vari meccanismi messi in atto per assicurare una maggiore rappresentazione geografica delle opere audiovisive e dei professionisti partecipanti nella/e attività/e, e descrivere i loro risultati e l'impatto di circolazione dei film europei in Europa e a livello globale.

Le opere audiovisive europee devono essere intese come le opere o progetti A/V (cortometraggi, televisivi, cinematografici o videogiochi), provenienti da un Paese eleggibile come descritto nel punto 6.1 delle presenti Linee Guida o prodotti maggioritariamente da produttore/i registrato/i in uno di questi Paesi e di proprietà di cittadini residenti in uno di tali Paesi.

All'interno del presente Bando per proposte Accesso ai Mercati, i seguenti programmi non sono considerati come opere audiovisive e/o opere cinematografiche eleggibili: eventi live, video musicali, opere artistiche non narrative (inclusi ma non esclusivamente video d'arte, video sperimentali, ecc.), opere commerciali e promozionali (inclusa ma non esclusivamente pubblicità), reality TV e talk show.



Saranno considerate eleggibili solo le domande di candidatura che rispondano ad almeno una delle 3 Azioni descritte di seguito:

- **Azione 1. Mercati B2B (fisici) per i professionisti europei**

Attività B2B rivolte al miglioramento delle condizioni che regolano l'accesso per professionisti europei, progetti e opere ai mercati professionali dell'audiovisivo all'interno e al di fuori dei Paesi partecipanti al Sottoprogramma MEDIA, quali iniziative sui finanziamenti e la coproduzione, eventi e/o manifestazioni e mercati per opere ultimate. Sarà accordata un'attenzione particolare ai cortometraggi, i videogiochi, le opere crossmediali e le serie televisive.

Il sostegno finanziario non può essere richiesto per la copertura della partecipazione ad attività eleggibili citate sopra (iniziative di coproduzione e finanziamento, eventi per l'industria e mercati per opere finite).

- **Azione 2. Strumenti online destinati a incoraggiare gli scambi B2B**

- Creazione e sviluppo di un database e/o una rete di database di programmi europei e/o di professionisti dell'industria audiovisiva, destinati ai professionisti.
- Creazione e sviluppo di strumenti innovativi online per l'industria europea dell'audiovisivo, che ricorrano alle tecnologie digitali più recenti e siano rivolte ai professionisti.

Il contenuto di tali azioni dovrà essere preferibilmente disponibile in diverse lingue europee e almeno nella lingua inglese.

Per ragioni di chiarezza, si segnala che **sono esclusi** il VOD e le piattaforme per la distribuzione digitale cinematografica e la digitalizzazione delle opere audiovisive.

- **Azione 3. Attività promozionali B2B di opere europee**

- La realizzazione di attività promozionali B2B entro e al di fuori dei Paesi partecipanti al Sottoprogramma MEDIA, organizzate da network paneuropei o da organizzazioni che rappresentano almeno 15 Paesi partecipanti al Sottoprogramma MEDIA, che abbiano come obiettivo quello di favorire la distribuzione e la circolazione di opere audiovisive europee e/o cinematografiche, ed il networking di professionisti europei.
- La realizzazione e il lancio di iniziative di promozione B2B e piattaforme, destinate alla creazione di modalità innovative e/o che usino nuovi modelli di business, per la distribuzione/uscita di opere audiovisive europee. Le attività dovranno incoraggiare il networking e lo scambio di informazioni e le *good practices* tra i professionisti. Queste attività dovranno essere organizzate e coordinate da un raggruppamento composto da almeno 3 soggetti giuridici differenti provenienti da 3 differenti Paesi partecipanti al Sottoprogramma MEDIA. Si raccomanda di prestare attenzione a promuovere l'adozione di nuovi strumenti digitali e metodi di business.

NB: Queste azioni sono rivolte anche a partecipanti provenienti da Paesi che non sono partecipanti al Sottoprogramma MEDIA.

Le attività dovranno **iniziare** tra il 01/06/2018 e il 30/06/2019<sup>3</sup>.

La durata delle azioni<sup>4</sup> è di 12 mesi. Il periodo di eleggibilità dei costi inizierà come specificato nel contratto e terminerà 12 mesi dopo l'inizio di tale periodo.

Se il candidato può dimostrare la necessità di iniziare l'azione prima della data di firma del contratto, il periodo di eleggibilità potrebbe iniziare prima di tale data, tuttavia in nessuna circostanza il periodo di eleggibilità potrà iniziare prima dell'invio della domanda di contributo (*date of submission*).

Tuttavia, se dopo la firma del contratto e l'inizio dell'azione divenisse impossibile per il beneficiario, per motivi ampiamente giustificati e al di fuori del suo controllo, completare l'azione nel periodo preventivato, potrà essere concessa un'estensione del periodo di eleggibilità. L'eventuale estensione dovrà essere richiesta prima della scadenza specificata nel contratto e potrà avere una durata di max 18 mesi.

Solo le domande di candidatura che rispettano tutti i criteri di eleggibilità saranno considerate eleggibili per una sovvenzione. In caso una candidatura sia considerata ineleggibile, sarà inviata al candidato una lettera con le ragioni di tale rifiuto.

---

<sup>3</sup> **Attività** è definita da uno specifico contenuto indirizzato a uno specifico gruppo di partecipanti, in uno specifico periodo e luogo (per esempio: eventi professionali come mercati, fiere, forum, ecc...).

<sup>4</sup> **Azione** copre le fasi di preparazione e realizzazione relative a un'attività, così come il suo follow-up, la valutazione e la diffusione dei risultati.

### 7.1. Esclusione dalla partecipazione

Sono esclusi dalla partecipazione al presente Bando per Proposte i candidati che si trovino in una delle situazioni seguenti:

- a) Che siano in fase di fallimento, soggetti a fallimento o a procedure di liquidazione, le cui attività siano amministrare da un liquidatore o da un tribunale, che siano in accordo con i creditori, le cui attività siano sospese o siano in qualsiasi situazione analoga risultante da una procedura simile prevista dalla legislazione e regolamenti nazionali;
- b) Che sia stato stabilito da una sentenza definitiva o da una decisione amministrativa definitiva che il candidato sia in violazione dei suoi obblighi relativi al pagamento delle imposte o contributi previdenziali in conformità con la legge del Paese in cui è stabilito, con quelli del Paese in cui si trova il Funzionario Autorizzante o quelle del Paese di attuazione della sovvenzione;
- c) Che sia stato stabilito da una sentenza definitiva o da una decisione amministrativa definitiva che il candidato si sia reso responsabile di gravi violazioni dei doveri professionali avendo violato vigenti leggi o regolamenti o standard etici della professione a cui il candidato appartiene, o per aver avuto un qualche comportamento illecito che abbia un impatto sulla sua credibilità professionale qualora tale comportamento denoti dolo o colpa grave, tra cui, in particolare, uno dei seguenti:
  - (i) falsificazione in modo fraudolento o negligente delle informazioni necessarie per la verifica dell'assenza di cause di esclusione o del rispetto dei criteri di selezione o in esecuzione di un contratto, una convenzione di sovvenzione o una decisione di sovvenzione;
  - (ii) conclusione di un accordo con altre persone con lo scopo di falsare la competizione;
  - (iii) violazione dei diritti di proprietà intellettuale;
  - (iv) tentativo di influenzare il processo decisionale dell'Agenzia durante la procedura di aggiudicazione;
  - (v) tentativo di ottenere informazioni riservate che potrebbero conferirgli vantaggi indebiti nella procedura di aggiudicazione;
- d) Che sia stato stabilito da una sentenza definitiva che il candidato sia colpevole di uno dei seguenti:
  - (i) frode, ai sensi dell'Articolo 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, stabilita con atto del Consiglio del 26 luglio 1995;
  - (ii) corruzione, quale definita all'articolo 3 della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione che coinvolge funzionari delle Comunità Europee o degli Stati Membri dell'Unione Europea, stabilita con atto del Consiglio del 26 maggio 1997, e all'Articolo 2 (1) della Decisione Quadro del Consiglio 2003/568 / GAI, così come la

- corruzione, come definito nelle disposizioni di legge del Paese in cui si trova il Funzionario Autorizzante, il Paese in cui è stabilito il candidato o il Paese di attuazione della sovvenzione;
- (iii) la partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'Articolo 2 della Decisione Quadro del Consiglio 2008/841 / GAI;
  - (iv) il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo, quali definiti all'Articolo 1 della Direttiva 2005/60 / CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
  - (v) reati di terrorismo o reati connessi ad attività terroristiche, ai sensi degli Articoli 1 e 3 della Decisione Quadro del Consiglio 2002/475 / GAI, rispettivamente, o istigazione, favoreggiamento, complicità o il tentativo di commettere tali reati, di cui all'articolo 4 di tale Decisione;
  - (vi) il lavoro minorile o altre forme di traffico di esseri umani, come definiti all'Articolo 2 della Direttiva 2011/36 / UE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- e) Che abbia mostrato carenze significative nel rispettare i principali obblighi in esecuzione di un contratto, una convenzione di sovvenzione o una decisione di sovvenzione finanziata dal bilancio dell'Unione, che abbia portato alla sua chiusura anticipata o all'applicazione di una penale o altre sanzioni contrattuali, o che sia stato scoperto a seguito di controlli, verifiche o accertamenti da parte di un ordinatore, l'OLAF o la Corte dei Conti;
- f) Che sia stato stabilito da una sentenza definitiva o da una decisione amministrativa definitiva che il candidato abbia commesso un'irregolarità ai sensi dell'articolo 1 (2) del Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95;
- g) Che in mancanza di una decisione finale o eventualmente di una decisione amministrativa definitiva, il candidato si trovi in uno dei casi previsti da (c) a (f) di cui sopra in base a:
- (i) fatti accertati nel contesto dei controlli o delle inchieste effettuati dalla Corte dei Conti, l'OLAF o audit interno, o qualsiasi altra verifica, audit o controllo svolti sotto la responsabilità di un funzionario autorizzante di un'istituzione dell'Unione Europea, di un ufficio Europeo o di una agenzia o organo dell'UE;
  - (ii) decisioni amministrative non definitive che possono includere misure disciplinari adottate dall'organismo di controllo competente responsabile della verifica dell'applicazione delle norme di etica professionale;
  - (iii) decisioni della BCE, la BEI, il Fondo Europeo per gli Investimenti o di organizzazioni internazionali;
  - (iv) decisioni della Commissione relative alla violazione delle regole di concorrenza dell'Unione o di un'autorità nazionale competente in materia di violazione del diritto dell'Unione o nazionale della concorrenza.
  - (v) decisioni di esclusione da parte di un funzionario autorizzante di un'istituzione europea, di un ufficio europeo o di un'agenzia o organo dell'UE.
- h) Che una persona che sia membro degli organi di amministrazione, direzione o di vigilanza del candidato, o che abbia poteri di rappresentanza, decisione o di controllo nei confronti di quel candidato (questo copre i dirigenti d'azienda, membri della direzione o dei corpi di vigilanza, e casi in cui una persona detiene la maggioranza delle azioni), si trovi in una o più situazioni previste dai punti (c) a (f) di cui sopra.

- i) Che una persona fisica o giuridica che si assuma la responsabilità illimitata per i debiti di tale candidato si trovi in una o più delle situazioni di cui alla lettera (a) o (b) di cui sopra.

Qualora il candidato si trovi in una delle situazioni di esclusione di cui sopra, si dovrebbero indicare le misure adottate per porre rimedio alla situazione di esclusione, dimostrando così la sua affidabilità. Queste possono includere ad esempio le misure tecniche, organizzative e relative al personale per prevenire l'ulteriore verificarsi, il risarcimento di un danno o il pagamento di multe. Ciò non vale per le situazioni di cui al punto (d) di questa sezione.

Nei casi previsti da (c) a (f) di cui sopra, in assenza di una sentenza definitiva o, se del caso, di una decisione amministrativa definitiva, l'Agenzia può escludere un candidato provvisoriamente dalla partecipazione ad un invito a presentare proposte laddove la sua partecipazione costituisca una seria e imminente minaccia per gli interessi finanziari dell'Unione.

## **7.2. Esclusione dalla procedura di assegnazione**

Un candidato non potrà ricevere alcun contributo finanziario per questa procedura qualora:

- (a) si trovi in una situazione di esclusione stabilita in conformità con la sezione precedente 7.1;
- (b) abbia falsato le informazioni richieste quale condizione di partecipazione alla procedura o non abbia fornito tali informazioni;
- (c) sia stato precedentemente coinvolto nella preparazione di un invito a presentare proposte laddove questo implichi una distorsione della competizione che non può essere risolta in altro modo.

Esclusione da questa procedura e sanzioni amministrative (esclusione o sanzione pecuniaria) possono essere imposte ai candidati o entità affiliate, se del caso, qualora una qualsiasi delle dichiarazioni o informazioni fornite come condizione per la partecipazione a questa procedura si riveli essere non veritiera.

I candidati devono essere informati che l'Agenzia può pubblicare sul proprio sito Internet le seguenti informazioni relative all'esclusione e, se del caso, la sanzione pecuniaria nei casi di cui alle lettere (c), (d), (e) e (f) della sezione 7.1<sup>5</sup>:

- (a) il nome del candidato in questione;
- (b) la situazione di esclusione;
- (c) la durata dell'esclusione e/o l'importo della sanzione finanziaria.

---

<sup>5</sup> Queste informazioni non devono essere pubblicate in una qualsiasi delle seguenti circostanze:

- (a) qualora sia necessario per preservare la riservatezza di un'indagine o di procedimenti giudiziari nazionali;
- (b) qualora la pubblicazione possa arrecare un danno sproporzionato al candidato interessato o altrimenti che sia sproporzionato rispetto ai criteri di proporzionalità e all'importo della sanzione pecuniaria;
- (c) qualora sia interessata una persona fisica, a meno che la pubblicazione di dati personali sia eccezionalmente giustificata, tra l'altro, per la gravità della condotta o del suo impatto sugli interessi finanziari dell'Unione. In questi casi, la decisione di pubblicare le informazioni dovrà tenere debitamente in considerazione il diritto alla privacy e altri diritti di cui al Regolamento (CE) n 45/2001.

In caso di una classificazione preliminare in diritto (vale a dire l'assenza di una sentenza definitiva o di una decisione amministrativa definitiva), la pubblicazione deve indicare che non vi è alcuna sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva. In questi casi, le informazioni su eventuali ricorsi da parte del candidato, il loro status e il loro esito, così come qualsiasi decisione riveduta del funzionario autorizzato, dovrà essere pubblicata quanto prima. Nel caso in cui sia stata comminata una sanzione pecuniaria, la pubblicazione dovrà anche indicare se tale sanzione sia stata pagata.

La decisione di pubblicare le informazioni è presa dall'Agenzia sia a seguito della relativa sentenza definitiva, decisione amministrativa definitiva o classificazione preliminare in legge, a seconda di quale caso sia. La decisione avrà effetto tre mesi dopo la sua notifica all'operatore economico.

Le informazioni pubblicate dovranno essere rimosse non appena l'esclusione sarà giunta al termine. Nel caso di una sanzione pecuniaria, la pubblicazione dovrà essere rimossa sei mesi dopo il pagamento di tale sanzione.

A norma del Regolamento (CE) n 45/2001, nel caso in cui siano interessati dati personali, l'Agenzia informerà il candidato dei suoi diritti ai sensi delle norme di protezione dei dati e delle procedure disponibili per esercitare tali diritti.

### **7.3. Documenti di supporto**

I candidati devono firmare una dichiarazione d'onore affermando di non trovarsi in nessuna delle situazioni di cui alle precedenti sezioni 7.1. e 7.2., compilando l'apposito modulo allegato al formulario di candidatura che accompagna l'invito a presentare proposte. Se del caso, dovrebbe essere fornita in allegato alla presente dichiarazione la pertinente prova documentale che illustri in modo appropriato le misure correttive adottate.

La dichiarazione è disponibile al seguente link (alla voce Annexes):

[https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-access-markets-eacea-182017\\_en](https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-access-markets-eacea-182017_en)

I candidati devono presentare una dichiarazione sull'onore, completa e firmata, che attesti la loro capacità finanziaria e operativa per portare a termine le attività proposte.

### 8.1. Capacità finanziaria

I candidati devono disporre di risorse finanziarie stabili e sufficienti a sostenere la propria attività nel periodo di realizzazione dell'azione o nel corso dell'esercizio sovvenzionato e per partecipare al suo finanziamento. La capacità finanziaria dell'organizzazione candidata sarà valutata sulla base dei seguenti documenti di supporto da allegare insieme alla domanda di candidatura:

- a) Sovvenzioni **minori o uguali a 60.000 euro**:
  - una dichiarazione sull'onore.
- b) Sovvenzioni **superiori a 60.000 euro**:
  - una dichiarazione sull'onore
  - il bilancio completo certificato degli ultimi 2 esercizi finanziari (ovvero bilancio, conto profitti e perdite e allegati) per i quali i conti sono stati chiusi.
  - il formulario relativo alla capacità finanziaria presente nel formulario di candidatura, compilato con i relativi dati contabili, in modo da calcolare gli indici aziendali così come descritto nel formulario.
- c) Sovvenzioni per un'azione **> 750.000 euro**, in aggiunta a quanto sopra:
  - un rapporto di revisione contabile redatto da un revisore esterno accreditato che certifichi i conti dell'ultimo esercizio finanziario disponibile.

Nel caso di una candidatura che raggruppi più candidati (consorzio), le soglie dettagliate ai punti a) e b) dovranno essere applicate al coordinatore, mentre le soglie di cui al punto c) dovranno essere applicate a ciascun candidato.

Se sulla base dei documenti presentati, l'Ordinatore Competente (*Responsible Authorising Officer* - d'ora in poi denominato "RAO") ritenesse che la capacità finanziaria non sia soddisfacente, essa può:

- Richiedere informazioni supplementari;
- Proporre un contratto di finanziamento senza pre-finanziamento;
- Proporre un contratto di finanziamento con un pre-finanziamento coperto da una Garanzia Bancaria (vedi sotto, sezione 11.4)
- Proporre un contratto di finanziamento senza pre-finanziamento, ma con un pagamento intermedio sulla base delle spese già sostenute;
- Respingere la candidatura

## 8.2. Capacità operativa

I candidati deve disporre delle competenze e delle qualifiche professionali richieste per portare a buon fine l'azione proposta o programma di lavoro. In tal senso i candidati devono presentare una dichiarazione sull'onore, e, i richiedenti una sovvenzione superiore a 60.000 euro devono presentare i seguenti documenti di supporto:

- un riepilogo delle attività svolte dall'organizzazione candidata negli ultimi due anni (se non disponibile, un organigramma dell'organizzazione candidata che mostri la sua struttura e le funzioni del personale principale).

9

## • CRITERI DI ASSEGNAZIONE

Le candidature eleggibili saranno valutate sulla base di un punteggio in centesimi assegnato sulla base dei criteri e pesi di seguito indicati:

### Azione 1

	<b>Criteri</b>	<b>Definizioni</b>	<b>Punteggio Max</b>
1	Attinenza e valore aggiunto europeo	Questo criterio valuta l'attinenza del contenuto dell'azione che includa gli aspetti innovativi e la dimensione internazionale/europea a fronte degli obiettivi del Bando per Proposte e ai bisogni dell'industria audiovisiva, inclusi i videogiochi, le serie televisive, le opere crossmediali e i cortometraggi.	<b>30</b>
2	Qualità del contenuto e delle attività	Questo criterio valuta l'adeguatezza della metodologia rispetto agli obiettivi, inclusi il format, il target group, i metodi di selezione, la sinergia e la collaborazione con altri progetti; gli strumenti che comprendano l'utilizzo delle tecnologie digitali relative ai nuovi modelli di business, la fattibilità e il rapporto costo-efficacia.	<b>30</b>
3	Divulgazione dei risultati del progetto, impatto e sostenibilità	Questo criterio valuta l'impatto del sostegno sul finanziamento, sulla circolazione internazionale e sul pubblico globale dei progetti/opere e/o effetti strutturanti sull'industria audiovisiva europea.	<b>30</b>
4	Qualità del team del progetto	Questo criterio valuta la distribuzione dei ruoli e delle responsabilità del team a fronte degli obiettivi dell'azione.	<b>10</b>



## **Azione 2**

	<b>Criteri</b>	<b>Definizioni</b>	<b>Punteggio Max</b>
1	Attinenza e valore aggiunto europeo aggiunto	Questo criterio valuta l'attinenza dello strumento online a fronte degli obiettivi dell'azione del bando per proposte, dei bisogni dell'industria e del suo valore aggiunto in termini di scambi B2B, inclusa l'innovazione nell'implementazione delle tecnologie digitali.	<b>30</b>
2	Qualità del contenuto e delle attività	Questo criterio valuta la qualità e fattibilità prendendo in considerazione il modello di business e la pertinenza rispetto a sinergie esistenti o future con l'industria audiovisiva, così come l'efficienza e il rapporto costo-efficacia dello strumento, incluso l'uso di tecnologie importanti per nuove opportunità di mercato e nuovi modelli di business.	<b>30</b>
3	Divulgazione dei risultati del progetto, impatto e sostenibilità	Questo criterio valuta l'impatto sistemico, l'efficacia in termini di effetti strutturanti sull'industria audiovisiva europea e il valore aggiunto sul rafforzamento della coproduzione e della circolazione internazionale.	<b>30</b>
4	Organizzazione del team del progetto	Questo criterio valuta la distribuzione dei ruoli e delle responsabilità del team a fronte degli obiettivi specifici dell'azione.	<b>10</b>

## **Azione 3**

	<b>Criteri</b>	<b>Definizioni</b>	<b>Punteggio Max</b>
1	Attinenza e valore aggiunto europeo	Questo criterio valuta l'attinenza dell'attività promozionale B2B a fronte degli obiettivi del bando, il valore aggiunto in termini di visibilità e circolazione delle opere europee nei mercati europei e internazionali così come l'innovazione e l'implementazione delle tecnologie digitali.	<b>30</b>
2	Qualità del contenuto e delle attività	Questo criterio valuta la qualità e la fattibilità, l'efficacia delle strategie per rafforzare la distribuzione e la circolazione delle opere europee nei mercati europei e internazionali e il rapporto costo-efficacia dell'azione.	<b>30</b>
3	Divulgazione dei risultati del progetto, impatto e sostenibilità	Questo criterio valuta l'impatto sistemico in termini di incremento della visibilità, circolazione e allargamento dell'audience, l'efficacia in termini di effetti strutturanti sull'industria audiovisiva europea e il valore aggiunto per accedere a nuove opportunità di mercato.	<b>30</b>
4	Qualità del team del progetto	Questo criterio valuta la distribuzione dei ruoli e delle responsabilità del team a fronte degli obiettivi dell'azione.	<b>10</b>

Per azioni proposte che contengano due o più attività, l'Agenzia si riserva il diritto di rifiutare le attività sulla base dei criteri di assegnazione.

## **Dettagliata descrizione dei criteri di assegnazione e analisi dei punti:**

### **Attinenza e valore aggiunto europeo (30 punti)**

Tale criterio terrà in conto:

#### Per l'Azione 1

- Chiarezza e consistenza dell'azione B2B rispetto agli obiettivi espressi nel suddetto bando, inclusa l'attenzione ai videogiochi, le serie televisive, le opere crossmediali e i cortometraggi (10 punti)
- Adeguatezza alle necessità dell'industria audiovisiva compresi gli aspetti innovativi (10 punti)
- Valore aggiunto e qualità di posizionamento dell'azione rispetto ad attività simili e dimensione europea/internazionale (10 punti)

#### Per l'Azione 2

- Attinenza degli strumenti online rispetto agli obiettivi espressi nel bando (10 punti)
- Adeguatezza alle necessità dell'industria audiovisiva e valore aggiunto in termini di scambi B2B (10 punti)
- Innovazione e implementazione delle tecnologie digitali (10 punti)

#### Per l'Azione 3

- Attinenza dell'attività promozionale B2B rispetto agli obiettivi espressi nel bando (10 punti)
- Valore aggiunto in termini di visibilità e circolazione delle opere europee nei mercati europei e internazionali (10 punti)
- Innovazione e implementazione delle tecnologie digitali (10 punti)

## **Qualità del contenuto e delle attività (30 punti)**

Tale criterio terrà in conto:

### Per l'Azione 1

- Adeguatezza della metodologia in base agli obiettivi tenendo conto della scelta del format/contenuto/target group, gli strumenti che comprendano l'utilizzo delle tecnologie digitali importanti per nuovi modelli di business, la strategia di selezione dei progetti/ invito di *decision maker* e la strategia per facilitare la distribuzione e circolazione, visibilità data a professionisti e/o opere a bassa capacità produttiva, la promozione del talento e della creatività (10 punti)
- Il rapporto costo-efficacia dell'azione sulla base del bilancio preventivo di spesa e la strategia di cofinanziamento in relazione con il numero di partecipanti, di progetti e giorni (10 punti)
- Qualità e fattibilità tenendo conto della coerenza tra budget, obiettivi e contenuto proposto, così come la pertinenza delle sinergie esistenti e dei nuovi modelli di business all'interno dell'industria audiovisiva (10 punti)

### Per l'Azione 2

- Efficacia degli strumenti che comprendano l'uso delle tecnologie digitali relative alle nuove opportunità del mercato e ai modelli di business (10 punti)
- Il rapporto costo-efficacia dell'azione sulla base del bilancio preventivo di spesa e la strategia di cofinanziamento in relazione all'impatto (10 punti)
- Qualità e fattibilità tenendo conto del modello di business e la rilevanza per le sinergie già esistenti e nuove nell'ambito dell'industria audiovisiva (10 punti).

### Per l'Azione 3

- Efficacia della strategia e della metodologia per facilitare la distribuzione e la circolazione delle opere europee nei mercati europei e internazionali, l'impatto in termini di visibilità dei professionisti e/o opere a bassa capacità produttiva, la promozione del talento e della creatività (10 punti)
- Il rapporto costo-efficacia dell'azione sulla base del bilancio preventivo di spesa e la strategia di cofinanziamento in relazione al numero di progetti mirati e di nuove opportunità di mercato (10 punti)
- Qualità e fattibilità tenendo conto della coerenza tra budget, obiettivi e contenuto proposto, così come la pertinenza delle sinergie esistenti e dei nuovi modelli di business all'interno dell'industria audiovisiva (10 punti)

## **Divulgazione dei risultati del progetto, impatto e sostenibilità (30 punti)**

Tale criterio terrà in conto:

### Per l'Azione 1

- Impatto sistemico per i progetti mirati e i partecipanti, in termini di facilitazione alla coproduzione, finanziamento, visibilità, circolazione, portata di pubblico, basato su comprovata esperienza così come adeguatezza e livello di assistenza/ follow-up a seguito dell'evento (10 punti)
- Effetti strutturanti sull'industria audiovisiva europea e valore aggiunto a entrare nei mercati di riferimento/ rinforzare la coproduzione/ la circolazione internazionale (10 punti)
- Impatto ed effetti strutturanti a livello europeo/internazionale includendo Paesi a bassa capacità produttiva o un livello regionale (10 punti)

### Per l'Azione 2

- Impatto sistemico per gli scambi B2B mirati, in termini di facilitazione alla coproduzione, finanziamento, visibilità, circolazione, portata di pubblico e nuove opportunità (10 punti)
- Effetti strutturanti sull'industria audiovisiva europea e valore aggiunto per rafforzare la circolazione internazionale (10 punti)
- Impatto ed effetti strutturanti a livello europeo/internazionale includendo Paesi a bassa capacità produttiva o un livello regionale (10 punti)

### Per l'Azione 3

- Impatto sistemico per i progetti mirati e i partecipanti, in termini di incremento della visibilità, circolazione, portata di pubblico, basato su comprovata esperienza così come adeguatezza e livello di follow up (10 punti)
- Effetti strutturanti sull'industria audiovisiva europea e valore aggiunto a entrare nelle nuove opportunità di mercato e rafforzare la circolazione internazionale delle opere audiovisive europee (10 punti)
- Impatto ed effetti strutturanti a livello europeo/internazionale includendo Paesi a bassa capacità produttiva o un livello regionale (10 punti)

## **Organizzazione del team del progetto (10 punti)**

Tale criterio terrà in conto per l'Azione 1, l'Azione 2 e l'Azione 3:

- Rilevanza della distribuzione dei ruoli e delle responsabilità del team a fronte degli obiettivi specifici dell'azione (es. organizzazione eventi/ esperienza internazionale/ competenza audiovisiva/competenza digitale).  
In caso di un partenariato di più candidati: valore aggiunto e chiarezza del ruolo ricoperto da ciascun membro del gruppo proponente.

## 10 • OBBLIGHI GIURIDICI

In caso di una sovvenzione concessa dall'Agenzia, verrà inviato al beneficiario un contratto redatto in euro e con il dettaglio delle condizioni e del livello di finanziamento, nonché la procedura per la formalizzazione degli obblighi delle parti. Questo accordo può essere mono-beneficiario (per candidati singoli) o multi-beneficiario (nel caso di un consorzio) da concludere con il coordinatore di progetto.

Le 2 copie dell'accordo originale dovranno essere firmate prima dal beneficiario (nel caso di un partenariato di più candidati, dal coordinatore del progetto a nome del consorzio) e andranno immediatamente restituite all'Agenzia. L'Agenzia le firmerà per ultima.

Si prega di notare che la concessione di una sovvenzione non conferisce alcun diritto per gli anni successivi.

## 11 • CONDIZIONI FINANZIARIE

### 11.1. Principi Generali

#### a) Assegnazione non-cumulativa

Un'azione può ricevere esclusivamente una sovvenzione dal budget EU.

In nessun caso gli stessi costi saranno finanziati due volte dal budget dell'Unione Europea. Per assicurare ciò, i candidati devono indicare nel modulo di domanda le fonti e gli importi ricevuti o richiesti per la stessa azione o per parte dell'azione o per i propri costi di funzionamento durante lo stesso anno finanziario, nonché qualsiasi altro finanziamento ricevuto o richiesto per la stessa azione.

#### b) Non-retroattività

Nessuna sovvenzione potrà essere concessa retroattivamente per azioni già completate.

Una sovvenzione può essere assegnata per un'azione che è già iniziata esclusivamente quando il candidato può dimostrare la necessità di avviare l'azione prima che il contratto di sovvenzione sia firmato.

**In tali casi, i costi ammissibili al finanziamento non possono essere stati sostenuti prima della data di presentazione della candidatura.**

### c) Co-finanziamento

Co-finanziamento significa che le risorse necessarie a portare a termine l'azione non possono essere fornite interamente dalla sovvenzione EU.

Il co-finanziamento dell'azione può assumere la forma di:

- risorse proprie del beneficiario,
- entrate generate dall'azione,
- contributi finanziari da parte di terzi.

### d) Bilancio in pareggio

Il budget preventivo dell'azione deve essere allegato al modulo di domanda. Esso deve riportare entrate e uscite in pareggio.

Il budget deve essere redatto in euro.

I candidati che prevedono che i costi non saranno sostenuti in euro devono utilizzare il tasso di cambio pubblicato sul sito Infor-euro disponibile al seguente indirizzo:

[ec.europa.eu/budget/contracts\\_grants/info\\_contracts/inforeuro/inforeuro\\_en.cfm](http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm)  
alla data di pubblicazione di questo bando.

### e) Contratti di attuazione/subappalto

Qualora l'attuazione dell'azione richieda l'assegnazione di appalti (contratti di attuazione), il beneficiario dovrà assegnare il contratto all'offerta economicamente più vantaggiosa o a quella dal prezzo più basso (a seconda dei casi), evitando conflitti di interesse e conservando la documentazione in caso di audit.

Gli organismi che agiscono nella loro capacità di affidare un appalto ad autorità secondo la Direttiva 2014/24/EU<sup>5</sup> o di affidare un appalto a enti secondo la Direttiva 2014/25/EU<sup>6</sup> dovranno rispettare le regole nazionali applicabili agli appalti pubblici.

Il subappalto, ossia l'esternalizzazione di compiti o attività specifiche che costituiscono parte dell'azione come descritto nella proposta e che non possono essere eseguite dal beneficiario stesso, deve soddisfare le condizioni che si applicano a qualsiasi contratto di attuazione (come sopra specificato) e in aggiunta devono soddisfare le seguenti condizioni:

- esso può riguardare esclusivamente l'attuazione di una parte limitata dell'azione;
- esso deve essere giustificato in relazione alla natura dell'azione e a ciò che è necessario per la sua realizzazione;
- esso deve essere chiaramente indicato nella proposta oppure si deve ottenere una preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Agenzia.

---

<sup>5</sup> Direttiva 2014/24/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 Febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la Direttiva 2004/18/EC.

<sup>6</sup> Direttiva 2014/25/UE (che abroga 2004/17/EC) che coordina le procedure di appalto degli enti che operano nei settori dei servizi dell'acqua, energia, trasporto e servizi postali: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0025>

f) Sostegno finanziario a terzi

Le domande potrebbero non prevedere sostegno finanziario a terzi.

## 11.2 Forme di finanziamento

Le sovvenzioni finanziate attraverso il rimborso di costi eleggibili in combinazione con una somma forfettaria a copertura delle spese generali sono calcolate sulla base del budget preventivo, che indica chiaramente i costi eleggibili per il finanziamento europeo.

### ➤ Massimo importo richiesto

La sovvenzione europea è limitata ad una percentuale massima di co-finanziamento del 60% del totale dei costi eleggibili per le azioni attuate nei Paesi partecipanti. In caso di attività svolte al di fuori dei Paesi partecipanti, la sovvenzione UE potrà coprire fino a un massimo dell'80% del totale dei costi eleggibili.

Di conseguenza, una parte del totale delle spese eleggibili iscritte nel budget preventivo deve essere finanziata da fonti diverse dalla sovvenzione europea.

L'ammontare del proprio investimento (*own resources*) indicato nella parte delle entrate del budget preventivo di spesa, è considerato garantito, e l'ammontare come un minimo, deve essere calcolato nella sezione entrate del rendiconto finale.

L'importo della sovvenzione non può superare i costi eleggibili né l'importo richiesto.

Gli importi sono indicati in euro.

L'accettazione di una candidatura da parte dell'Agenzia Esecutiva non costituisce un impegno a concedere una sovvenzione pari all'importo richiesto dal beneficiario.

### ✓ Costi eleggibili

I costi eleggibili dell'azione sono i costi effettivamente sostenuti dal beneficiario, che rispettano i seguenti criteri:

- essere stati affrontati durante il periodo dell'azione come definito nel contratto di sovvenzione, ad eccezione dei costi relativi ai rendiconti finali e alla certificazione;

Il periodo di eleggibilità dei costi inizierà alla data di firma del contratto o della notifica della decisione di sovvenzione o, se il candidato può dimostrare la necessità di iniziare l'azione prima di tale data, alla data di presentazione della domanda di presentazione della candidatura. Il periodo di eleggibilità dei costi non possono superare i 12 mesi<sup>7</sup>.

- indicati nel budget preventivo generale dell'azione;
- essere collegati all'azione oggetto della sovvenzione ed essere necessari alla realizzazione dell'azione;

<sup>7</sup> Si prega di riferirsi al punto 6.2 per i dettagli relativi a ogni possibile estensione.

- essere identificabili e verificabili, in particolare, essere registrati negli archivi contabili del beneficiario e determinati in conformità agli standard contabili applicabili del Paese dove il beneficiario ha sede e secondo le pratiche di contabilità usuali del beneficiario;
- essere conformi ai requisiti per quanto riguarda le leggi fiscali e sociali applicabili;
- essere ragionevoli, giustificati e conformi ai requisiti relativi a una buona gestione finanziaria, in particolare per quanto riguarda il rapporto costo/efficacia.

Le procedure di contabilità e di controllo interne del beneficiario dovranno permettere una riconciliazione diretta dei costi e delle entrate dichiarati in relazione all'azione con i corrispondenti rendiconti contabili e i documenti giustificativi.

#### Costi eleggibili diretti

I costi diretti eleggibili per l'azione sono quei costi che, **nel rispetto delle condizioni di eleggibilità di cui sopra**, sono identificabili come costi specifici direttamente legati all'esecuzione dell'azione, e che possono essere imputati direttamente ad essa, come ad esempio:

- il costo del personale impiegato attraverso un contratto di lavoro con il candidato o attraverso analogo atto di incarico ed è assegnato all'azione, compresi gli effettivi salari più i carichi sociali contributivi e assicurativi e gli altri oneri dovuti, compresi nella retribuzione, a condizione che tali costi siano in linea con la politica abituale di remunerazione del beneficiario **o, all'occorrenza, dei suoi partner. NB: tale costo deve essere effettivamente sostenuto dal beneficiario, dal co-beneficiario e il costo del personale di altre organizzazioni è eleggibile esclusivamente se pagato direttamente o rimborsato dal beneficiario.** Tali costi possono includere compensi aggiuntivi, inclusi pagamenti sulla base di contratti integrativi indipendentemente dalla loro natura, a condizione che siano pagati in modo coerente ogni volta che sia richiesto lo stesso tipo di lavoro o di competenza e indipendentemente dalla fonte di finanziamento utilizzato. I costi di personale e amministrativi non possono superare il 40% del totale dei costi eleggibili. Il numero reale di giorni lavorativi in un anno dovrà essere supportato da *time sheets* e prove documentate (stipendi annuali, registri contabili, regolamenti interni dell'organizzazione, se esistono).

- le indennità di soggiorno e i costi di viaggio (per riunioni, comprese le riunioni preliminari, se necessario, conferenze europee, ecc), a condizione che tali costi siano in linea con le pratiche abituali del beneficiario e che non superino le tabelle approvate annualmente dalla Commissione

<http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/perdiem-rate-20150318.pdf>;

- ammortamento di attrezzature (nuove o di seconda mano), solo la parte di ammortamento dell'attrezzatura corrispondente alla durata dell'azione e alla percentuale di utilizzo effettivo ai fini dell'azione può essere presa in conto dall'Agenzia, salvo che la natura e/o il contesto di tale uso giustificano un diverso trattamento da parte dell'Agenzia;



- costi di materiali di consumo e forniture, a condizione che siano identificabili e di competenza dell'azione;
- costi derivanti da altri contratti stipulati dal beneficiario o dai suoi partner ai fini della realizzazione dell'azione, a patto che siano rispettate le condizioni stabilite nell' accordo di sovvenzione;
- costi scaturiti direttamente da esigenze legate all'esecuzione dell'azione (diffusione di informazioni, valutazioni specifiche dell'azione, traduzioni, riproduzioni, ecc.);
- costi relativi ad una garanzia di prefinanziamento presentata dal beneficiario della sovvenzione, ove richiesto;
- costi relativi a audit esterni, laddove richiesti, a supporto delle richieste di pagamento;
- l'Imposta sul Valore Aggiunto ("IVA") non deducibile, per tutte le attività che non siano iniziative di pubbliche autorità negli Stati Membri;

#### Costi eleggibili indiretti (*overheads*)

- un importo forfettario, che non superi il 7% dei costi eleggibili diretti dell'azione, è eleggibile sotto la voce "costi indiretti", che rappresentano i costi amministrativi generali del beneficiario che possono essere considerati a carico dell'azione.

I costi indiretti non possono includere costi riportati sotto un'altra voce del budget.

Si richiama l'attenzione del candidato sul fatto che i costi indiretti non sono più eleggibili, qualora il beneficiario abbia già ricevuto una sovvenzione per le spese d'esercizio.

#### ✓ **Costi ineleggibili**

Non sono considerati eleggibili i seguenti costi:

- Redditi sul capitale;
- Debiti e costi di indebitamento;
- Accantonamenti per perdite o eventuali passività future;
- Interessi pagati;
- Debiti incerti;
- Perdite di cambio;
- Costi di bonifico bancario da parte dell'Agenzia addebitati dalla banca del beneficiario.
- Costi dichiarati dal beneficiario e sostenuti nell'ambito di un'altra azione o di un'altra sovvenzione dell'Unione Europea. In particolare, i costi indiretti non sono ammissibili nel caso di una sovvenzione per un'azione concessa al beneficiario che già riceve una sovvenzione operativa finanziata dal bilancio dell'Unione europea durante il periodo in questione;
- Contributi in natura (*in kind*)
- Spese troppo elevate o superflue.
- Spese per partner di Paesi non partecipanti al programma o non co-beneficiari del contratto.

### ➤ **Calcolo dell'importo finale – Documenti di supporto**

L'importo finale della sovvenzione da assegnare al beneficiario è stabilito dopo il completamento dell'azione, previa approvazione della richiesta di pagamento contenente i seguenti documenti:

- una relazione finale che fornisca i dettagli dell'attuazione e i risultati dell'azione;
- il rendiconto finanziario dei costi effettivamente sostenuti.

#### - Opzione 1

In caso di Sovvenzioni per un'azione di meno di 750.000 EURO, il beneficiario è tenuto a presentare, a supporto del pagamento finale, un "Report di risultanze fattuali sul Rendiconto Finanziario Finale - Type I / *Report of Factual Findings on the Final Financial Report – Type I*" redatto da un revisore dei conti autorizzato o in caso di enti pubblici, da un funzionario pubblico competente e indipendente.

La procedura e il formato che il revisore dei conti autorizzato o, nel caso di enti pubblici, il funzionario pubblico competente e indipendente, dovranno seguire sono dettagliati dalla seguente "Guidance Notes":

[http://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/document-register\\_en#audit](http://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/document-register_en#audit)

L'utilizzo del formato di report stabilito nella "Guidance Notes" è obbligatorio.

#### - Opzione 2

In caso di Sovvenzioni per un'azione pari o superiori a 750.000 EURO, quando gli importi cumulativi della richiesta per il pagamento sono di almeno 325.000 Euro, il beneficiario è tenuto a presentare, a supporto del pagamento finale, un "Report di risultanze fattuali sul Rendiconto Finanziario Finale – Type II / *Report of Factual Findings on the Final Financial Report – Type II*" redatto da un revisore accreditato o, nel caso di enti pubblici, da un funzionario pubblico competente e indipendente. Il certificato deve attestare, secondo la metodologia approvata dall'Agenzia, che i costi dichiarati dal beneficiario nei rendiconti finanziari sui quali si basa la domanda di pagamento sono reali, accuratamente registrati ed eleggibili, in accordo al contratto di sovvenzione.

La procedura e il formato che il revisore accreditato o, in caso di enti pubblici, il funzionario pubblico competente e indipendente dovranno seguire, sono dettagliati nel seguente "Guidance Notes":

[http://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/document-register\\_en#audit](http://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/document-register_en#audit)

L'utilizzo del formato di report stabilito nella "Guidance Notes" è obbligatorio.

Se i costi eleggibili sostenuti dal beneficiario fossero inferiori a quelli preventivati, l'Agenzia applicherà alle spese realmente sostenute la percentuale di co-finanziamento fissata nel contratto.

In caso di mancata esecuzione o di esecuzione chiaramente inadeguata dell'attività pianificata nella domanda allegata al contratto di finanziamento, la sovvenzione finale verrà ridotta di conseguenza.

### *Regola dell'assenza di profitto*

Le sovvenzioni europee non possono avere lo scopo o l'effetto di produrre un profitto nel quadro dell'azione del beneficiario. **Profitto si definisce come un surplus di entrate rispetto ai costi eleggibili sostenuti dal beneficiario, al momento della richiesta di pagamento del saldo.** A questo proposito, in caso di profitto, l'Agenzia avrà il diritto di recuperare la percentuale di profitto corrispondente al contributo dell'Unione Europea sui costi eleggibili effettivamente sostenuti dal beneficiario per portare a termine l'azione. La verifica del non profitto non si applica a sovvenzioni minori, vale a dire  $\leq$ EUR 60.000

### **11.3. Modalità di pagamento**

A seconda della capacità finanziaria del richiedente, sarà pagato un pre-finanziamento o un pagamento intermedio secondo le modalità descritte di seguito:

Se specificato nel contratto di finanziamento, un prefinanziamento pari al **70%** dell'importo della sovvenzione sarà trasferito al beneficiario entro 30 giorni a partire dalla data in cui l'ultima delle parti avrà firmato il contratto, a condizione che tutte le garanzie richieste siano state ricevute.

Se specificato nell'accordo di sovvenzione, sarà versato al beneficiario un pagamento intermedio. Il pagamento intermedio è destinato a coprire le spese del beneficiario sulla base di una richiesta di pagamento quando l'azione è stata parzialmente eseguita. Il versamento intermedio non potrà eccedere il 50% del contributo totale. L'Agenzia stabilirà l'importo del pagamento finale da versare al beneficiario sulla base del calcolo dell'importo della sovvenzione finale (vedi sezione 11.2). Se il totale dei pagamenti precedenti è più alto dell'importo finale della sovvenzione il beneficiario dovrà rimborsare l'importo pagato in eccesso dalla Commissione attraverso un ordine di rimborso.

### **11.4. Garanzia sul pre-finanziamento**

Nel caso in cui la capacità finanziaria del candidato non sia soddisfacente, potrà essere richiesta una garanzia sul pre-finanziamento fino a copertura dell'importo stesso del pre-finanziamento al fine di limitare i rischi finanziari legati al pagamento del pre-finanziamento.

La garanzia finanziaria, in euro, dovrà essere fornita da una banca o da un istituto finanziario con sede in uno degli Stati Membri dell'Unione Europea. Se il beneficiario ha sede in un Paese terzo, l'autorità competente può accettare che un istituto bancario o finanziario con sede in tale Paese terzo fornisca la garanzia qualora ritenga che la banca o l'istituto finanziario offra assicurazioni e caratteristiche equivalenti a quelle offerte da una banca o istituto finanziario con sede in uno degli Stati membri. Somme bloccate nei conti bancari non possono essere accettate come garanzie finanziarie.

La garanzia può essere sostituita da una garanzia in solido da terze parti o da una garanzia in solido dei beneficiari di un'azione che sono parti dello stesso contratto di finanziamento.

La garanzia sarà restituita una volta che il pre-finanziamento sia stato gradualmente liquidato a fronte di pagamenti intermedi o saldo del beneficiario, secondo le condizioni stabilite nel contratto/decisione.

12

## • PUBBLICITA'

### 12.1. Da parte dei beneficiari

I beneficiari devono fare chiaramente evidenziare il contributo dell'Unione Europea in tutte le pubblicazioni o in occasione di attività per le quali viene utilizzato il contributo.

A tale riguardo, i beneficiari sono tenuti a dare risalto al nome e al logo del programma su tutte le pubblicazioni, poster, programmi e ogni altro prodotto realizzato nell'ambito del progetto co-finanziato.

Per fare ciò devono essere utilizzati testo, logo e disclaimer disponibili al link [http://eacea.ec.europa.eu/about/eacea\\_logos\\_en.php](http://eacea.ec.europa.eu/about/eacea_logos_en.php), che saranno forniti dall'Agenzia.

Se questo requisito non viene soddisfatto pienamente, la sovvenzione del beneficiario può essere ridotta secondo le disposizioni del contratto.

### 12.2. Da parte dell'Agenzia e/o della Commissione

Con l'eccezione delle borse di studio erogate a persone fisiche e di altre forme di sostegno diretto pagate alle persone fisiche più bisognose, tutte le informazioni relative alle sovvenzioni assegnate nel corso di un esercizio finanziario dovranno essere pubblicate sul sito Internet delle istituzioni dell'Unione Europea entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'esercizio finanziario in cui sono stati assegnati i contributi.

L'Agenzia e/o la Commissione pubblicheranno le seguenti informazioni:

- nome del beneficiario,
- località del beneficiario,
- l'importo assegnato,
- natura e finalità della sovvenzione.

Su richiesta, ragionevole e debitamente motivata da parte del beneficiario, si rinuncerà alla pubblicazione qualora tale divulgazione rischi di minacciare i diritti e le libertà delle persone interessate, così come protetti dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea o ledere gli interessi commerciali dei beneficiari.

### 12.3 Comunicazione e divulgazione

Per aumentare l'impatto, i progetti devono avere una chiara e forte strategia di comunicazione e divulgazione delle proprie attività e dei risultati e i candidati devono dedicare tempo e risorse sufficienti per comunicare e interagire adeguatamente con colleghi, pubblico e comunità locali, a seconda dei casi.

Ai beneficiari sarà richiesto, come stipulato nel contratto, di produrre un riepilogo/rapporto pubblico in inglese fornendo informazioni sul proprio lavoro e i risultati del progetto. Il riepilogo/rapporto pubblico deve essere incluso nel rapporto finale presentato all'Agenzia. Tale report potrà essere usato dalla Commissione per fornire informazioni sui risultati dei progetti.

La Commissione insieme con l'Agenzia potrà identificare le buone pratiche e preparare il relativo materiale di divulgazione da condividere all'interno e tra i Paesi partecipanti e non solo.

I dati e i risultati dei progetti saranno resi liberamente disponibili per essere usati dagli stakeholders, policy makers ed altri in un'ampia gamma di modi.

Ai beneficiari potrà essere richiesto di partecipare a eventi organizzati dalla Commissione Europea o dall'Agenzia per condividere la propria esperienza con gli altri partecipanti e/o policy maker.

13

## • PROTEZIONE DATI

Tutti i dati personali (nomi, indirizzi, CV, ecc.) saranno trattati nel rispetto del Regolamento CE n. 45/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2000 sulla protezione degli individui relativa al trattamento dei dati personali da parte di enti ed istituzioni comunitarie e sulla libera circolazione di tali dati.<sup>8</sup>

A meno che siano indicate come opzionali, le risposte date dal candidato alle domande presenti nel formulario di candidatura sono necessarie per valutare e trattare la domanda di sovvenzione in accordo con le specifiche del bando per proposte. I dati personali verranno trattati unicamente a tale proposito dal dipartimento o Unità responsabile per la sovvenzione dell'Unione relativa al programma inerente (entità preposta al controllo dei dati). I dati personali potranno essere trasmessi a terzi incaricati della valutazione delle candidature solo a fronte di una necessità inderogabile o nella procedura di gestione del finanziamento, fatta salva la trasmissione agli organi incaricati del monitoraggio e con compiti di controllo secondo il diritto dell'Unione Europea. In particolare, per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione, i dati personali potranno essere trasferiti a servizi interni di audit, alla Corte dei Conti Europea, al Panel delle Irregolarità Finanziarie o all'Ufficio Europeo Anti Frode e tra gli uffici che forniscono autorizzazioni della Commissione e delle agenzie esecutive. Il candidato ha il diritto di accedere, e rettificare, i dati che lo/a riguardano. Per qualunque domanda relativa a tali dati, si prega di contattare l'ente preposto al controllo.

I candidati hanno il diritto di fare ricorso al Supervisore Europeo per la protezione dei dati (European Data Protection Supervisor) in qualsiasi momento.

<sup>8</sup> Gazzetta Ufficiale L 8, 12.1.2001.

Un'informativa dettagliata sulla Privacy, incluse le informazioni di contatto, è disponibile sul sito EACEA:

[http://eacea.ec.europa.eu/about/documents/calls\\_gen\\_conditions/eacea\\_grants\\_privacy\\_statement.pdf](http://eacea.ec.europa.eu/about/documents/calls_gen_conditions/eacea_grants_privacy_statement.pdf).

I candidati e, se sono soggetti giuridici, le persone che sono membri degli organi di amministrazione, direzione o di vigilanza di tale candidato o che hanno poteri di rappresentanza, decisione o di controllo nei confronti di tale candidato, o le persone fisiche o giuridiche che assumono la responsabilità illimitata per i debiti di tale candidato, sono informati che i loro dati personali (nome, cognome e nome, se persona fisica, indirizzo, forma giuridica e nome e cognome delle persone con poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo, se persona giuridica) possono essere registrati nell'Early Detection and Exclusion System (EDES) da parte del Funzionario Autorizzante dell'Agenzia qualora si trovassero in una delle situazioni di cui al Regolamento (UE, Euratom) n 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 Ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il Regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n 1605/2002 (G.U. L 298 del 26.10.2012, pag. 1), modificato dal Regolamento (UE, Euratom ) N. 2015/1929 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 2015 (G.U. L 286, 30/10/2015, p. 1).

14

## • PROCEDURA PER LA SELEZIONE DELLE PROPOSTE

### 14.1 Pubblicazione

il presente Bando per Proposte è pubblicato sul sito dell'Agenzia EACEA al seguente indirizzo internet:

[http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-access-market-eacea-182017\\_en](http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-access-market-eacea-182017_en)

### 14.2 Registrazione nel Portale Partecipanti

Prima di procedere alla candidatura online, i candidati dovranno registrare la propria organizzazione in "Education, Audiovisual, Culture, Citizenship and Volunteering Participant Portal" e ricevere un Participant Identification Code (PIC). Il PIC verrà richiesto nel formulario di candidatura.

Il Portale Partecipanti è uno strumento dove vengono gestite tutte le informazioni finanziarie e legali delle organizzazioni. Si possono trovare informazioni sulle modalità di registrazione al portale attraverso il seguente indirizzo: <http://ec.europa.eu/education/participants/portal>

Inoltre, questo strumento permette ai candidati di caricare diversi documenti relativi alla propria organizzazione. Tali documenti devono essere caricati solo una volta e non verranno richiesti nuovamente per una successiva candidatura della stessa organizzazione.

Informazioni sui documenti di supporto da caricare sul portale sono disponibili al seguente link:

[http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-access-market-eacea-182017\\_en](http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-access-market-eacea-182017_en)

### 14.3 Presentazione della domanda di candidatura

Le candidature devono essere presentate in conformità con i requisiti di ammissibilità indicati nella sezione 5 ed entro la scadenza indicata nella sezione 3 **prima delle ore 12:00 CET/CEST (Mezzogiorno, Orario di Bruxelles)**, usando il formulario online.

I candidati che presentano progetti per differenti azioni (6.2) dovranno presentare candidature separate per ciascuna azione. Dovrà essere fornita una candidatura separata in caso di azione europea e internazionale. Le attività che mirano allo stesso obiettivo e rappresentano insieme un'azione coerente possono essere incluse in una singola candidatura.

Tutti i candidati saranno informati tramite posta elettronica circa i risultati della selezione.

È stato predisposto un sistema di candidature on line. Le candidature devono essere redatte in una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea, utilizzando l'eForm (formulario online) specificamente progettato per questo scopo. Per facilitare la valutazione delle candidature, deve essere presentata una traduzione in inglese o francese della documentazione rilevante.

È possibile scaricare l'eForm dal seguente link: <https://eacea.ec.europa.eu/PPMT>

Le proposte devono essere presentate entro la scadenza citata nel bando per proposte e nella Sezione 3 "Calendario" delle presenti Linee Guida **prima delle ore 12:00 CET/CEST (Mezzogiorno, Orario di Bruxelles)**, usando il formulario di candidatura on-line.

Si prega prendere nota che non sarà accettata nessuna candidatura presentata dopo le 12:00 CET/CEST della scadenza. Si raccomanda caldamente ai candidati di non attendere l'ultimo giorno per presentare la propria candidatura.

Si prega prendere nota che non saranno accettati altri metodi di candidatura. Le domande presentate in altre modalità saranno automaticamente rifiutate. Non sarà fatta nessuna eccezione.

Si invitano i candidati ad assicurarsi di avere inoltrato ufficialmente il formulario di candidatura elettronico e di aver ricevuto una e-mail di conferma di ricezione della propria candidatura insieme ad un numero di riferimento.

I candidati dovranno assicurarsi che tutti i documenti richiesti e citati nell'eForm siano stati forniti elettronicamente.



Nessun cambiamento al dossier potrà essere fatto dopo la data di scadenza per presentare le domande di candidatura. Tuttavia, se sarà necessario chiarire alcuni aspetti, l'Agenzia potrà contattare il candidato a tal proposito.

La valutazione viene effettuata esclusivamente sulla base dei documenti inviati entro la data di scadenza.

I candidati saranno informati dei risultati della selezione tramite posta elettronica con una richiesta di conferma di avvenuta ricezione, entro 2 settimane dalla data di adozione della decisione di assegnazione.

Ai candidati respinti sarà inviata una comunicazione tramite posta elettronica in cui saranno spiegate le ragioni di non-selezione.

Una volta che i candidati siano stati informati, verrà pubblicato l'elenco delle proposte selezionate sul sito internet della Commissione/Agenzia:

[http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/selection-results\\_en](http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/selection-results_en)

#### **14.4 Regole applicabili**

Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (EU, Euratom) n.966/2012 del 25 ottobre 2012 relativo al Regolamento Finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione Europea (G.U. L 298, 26.10.2012, p.1), come modificato dal Regolamento (UE, Euratom) 2015/1929 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 ottobre 2015 (G.U. L 286, 2015/10/30, p. 1).

Regolamento della Commissione Delegata (EU) n. 1268/2012 sulle regole di attuazione del Regolamento (EU) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio 25/10/2012 relativo alle regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (G.U. L 362, 31.12.2012, p.1), come modificato dal Regolamento della Commissione Delegata (UE) 2015/2462 del 30 ottobre 2015 che modifica il Regolamento Delegato (UE) n 1268/2012 sulle modalità di applicazione del Regolamento (UE, Euratom) n 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 342, 29/12/2015, p. 7).

Regolamento (EU, Euratom) No 1295/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 11 Dicembre 2013 che istituisce il Programma Europa Creativa (2014 - 2020) riguardo l'attuazione di un Programma di sostegno al settore creativo Europeo (Europa Creativa) (G.U. L 347/221, 20 dicembre 2013) ed il suo errata corrige del 27/06/2014 (G.U. L189/260).



## 14.5 Contatti

Per qualsiasi informazione si prega contattare:

Creative Europe Desk MEDIA Roma  
Istituto Luce Cinecittà srl  
Tel. 06 722.86.409 - 293  
[roma@europacreativa-media.it](mailto:roma@europacreativa-media.it) – [www.europacreativa-media.it](http://www.europacreativa-media.it)

Creative Europe Desk MEDIA Torino  
Istituto Luce Cinecittà srl  
Tel. 011.539.853  
[torino@europacreativa-media.it](mailto:torino@europacreativa-media.it) – [www.europacreativa-media.it](http://www.europacreativa-media.it)

Creative Europe Desk Media Bari  
c/o Cineporti di Puglia/Bari Fiera del Levante  
Lungomare Starita 1- Bari  
Tel +39 080 9752900  
[bari@europacreativa-media.it](mailto:bari@europacreativa-media.it) - [www.europacreativa-media.it](http://www.europacreativa-media.it)

Creative Europe Desks in Europa:  
[http://ec.europa.eu/culturecreative-europe/creative-desks-desks\\_en.htm](http://ec.europa.eu/culturecreative-europe/creative-desks-desks_en.htm)

oppure:

- ✓ l'Agencia EACEA (Bruxelles): [EACEA-MEDIA-MARKETS@ec.europa.eu](mailto:EACEA-MEDIA-MARKETS@ec.europa.eu)

In caso di problemi tecnici relativi all'eForm, si prega di contattare l'Help Desk prima della scadenza per la candidatura: [eacea-helpdesk@ec.europa.eu](mailto:eacea-helpdesk@ec.europa.eu) .